

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l'obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Dal 1° luglio 2009 è ammessa la presentazione di una dichiarazione doganale su supporto cartaceo solo qualora non funzionino il sistema informatico delle autorità doganali o l'applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione.
- (2) Occorre stabilire una versione alternativa del documento d'accompagnamento transito («documento d'accompagnamento transito/sicurezza») e la relativa distinta degli articoli per includervi i dati richiesti nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾ al fine di rafforzare la sicurezza.
- (3) Il «documento d'accompagnamento d'esportazione» e la relativa distinta degli articoli di cui all'articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 deve anch'esso essere adeguato per ricomprendere i dati di cui all'allegato 30 bis dello stesso regolamento.
- (4) Se la persona che presenta la dichiarazione non può fornire alle autorità doganali le dichiarazioni d'esportazione e sommarie d'uscita mediante le normali procedure

informatiche perché il sistema informatico delle autorità doganali o l'applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funziona, occorre autorizzarla ad utilizzare una procedura cartacea alternativa che le consenta di fornire le informazioni necessarie alle autorità doganali. A tal fine è necessario prevedere l'impiego di un modulo, il «documento amministrativo unico esportazione/sicurezza», che può contenere sia la dichiarazione d'esportazione sia i dati della dichiarazione sommaria d'uscita.

- (5) Nel caso in cui il sistema informatico delle autorità doganali o l'applicazione informatica della persona che presenta la dichiarazione non funziona conviene prevedere un «documento sicurezza» su supporto cartaceo da impiegare per le dichiarazioni sommarie d'entrata e per le dichiarazioni sommarie d'uscita. Tale documento deve contenere i dati di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 ed essere corredato di una distinta degli articoli in caso la spedizione consti di più di un articolo.
- (6) Affinché gli operatori economici abbiano il maggior numero di possibilità di fornire i dati richiesti nel caso in cui i sistemi informatici doganali e privati non funzionino, occorre consentire alle autorità doganali di autorizzarli a comunicare tali dati mediante documenti commerciali, purché i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d'entrata e d'uscita di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) Poiché quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ in materia di sicurezza si applica a decorrere dal 1° luglio 2009, è opportuno che le corrispondenti disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino dalla stessa data. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.